



TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE LAVORO

R.G. n. /2022

Il Giudice del Lavoro, in esito all'odierna udienza, celebrata nella forma della trattazione scritta, cioè mediante disposto deposito telematico e cartaceo, da parte dei difensori delle parti, di note scritte contenenti le sole note riepilogative e rispettive conclusioni e con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, secondo le previsioni di cui agli artt. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. mod. nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, 221 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, conv. mod. nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 e 23 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. mod. nella Legge 18 dicembre 2020, n. 176, all'art. 6 del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modifiche nella Legge 28 maggio 2021, n. 76, ed infine di cui all'art. 1 del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 e di cui all'art. 16 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, entrambi ancora in attesa di legge di conversione; lette le note di trattazione scritta presentata dai difensori delle parti in conflitto per l'odierna udienza, con specifico riferimento alle istanze istruttorie presentate dalle parti, in particolare dai difensori del ricorrente Prof.

Alessandro, ritiene non praticabili né la proposta, formulata dai difensori medesimi, di rinviare il presente procedimento in attesa delle risultanze delle attività istruttorie disposte dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia sulla natura dei vaccini contro la pandemia da Sars-Cov 2 attualmente in atto e delle relative conseguenti decisioni sui presunti profili di incostituzionalità della normativa di settore, perché non coerente con la natura cautelare del presente ricorso e perché comunque non appare opportuno rimettere una decisione così importante ad un organo, pur autorevole, ma estraneo alla sfera della giurisdizione ordinaria, né la proposta CTU medica, nelle forme prospettate nelle note difensive, perché anche questa, in relazione all'estrema complessità che una simile perizia medica presenterebbe, risulta non compatibile con la natura cautelare del presente ricorso (al limite lo potrebbe essere, anche se, in ogni caso, con grandi difficoltà, nelle fasi di un eventuale futuro giudizio ordinario).

Peraltro, ritenuto comunque opportuno un approfondimento delle tematiche toccate dal presente ricorso cautelare da tenersi nell'ambito, però, di un'udienza in presenza, rinvia la trattazione del presente procedimento all'udienza del 9 marzo del corrente anno 2021, h.

10,00, che sarà appunto tenuta in presenza delle parti e dei rispettivi difensori, nella quale si procederà ad esame del ricorrente suddetto, del Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Artemisia Gentileschi" di Carrara, nonché, al fine dell'acquisizione di maggiori informazioni di carattere medico-scientifico sull'efficacia e sulla sicurezza dei vaccini contro la pandemia da Sars-Cov 2 attualmente ancora in atto, si dispone la convocazione, a cura della Cancelleria della Sezione Lavoro in Sede, in qualità di persone informate, ex art. 421, ultimo comma, C.P.C., del Dott. Silvio BRUSAFERRO, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, con Sede viale Regina Elena, 299, 00161, Roma, ovvero del Direttore Generale dello stesso Ente, Dott. Andrea PICCIOLI, ovvero ancora di altro dirigente, o funzionario, dagli stessi delegato, in grado di rispondere con competenza sulle questioni suddette, nonché del Dott. Prof. Matteo BASSETTI, Direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino, co Sede i Largo Rosanna Benzi, 10, 16132, Genova, sempre sugli stessi argomenti.

Si comunichi alle parti, ai difensori ed alle persone informate meglio sopra indicate a cura della Cancelleria in Sede.

Massa, lì 26 gennaio 2022

Il Giudice del Lavoro
Dott. Augusto LAMA